



Disposizioni in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive

A.C. 568, A.C. 1375

Dossier n° 187 - Schede di lettura
17 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	568	1375
Titolo:	Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive	Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Caretta	Caretta
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	3	2
Date:		
presentazione:	14 novembre 2022	17 agosto 2023
assegnazione:	22 dicembre 2023	27 settembre 2023
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Le proposte di legge in esame A.C.[568](#) (3 articoli) e A.C.[1375](#) (2 articoli) - attraverso una novella legislativa alla [L. n. 157/1992](#) - pur presentando alcune differenze, recano entrambe disposizioni in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica (IRFS), inoltre l'A.C.[568](#) dispone, all'articolo 2, norme in materia di controllo delle **specie dannose o invasive**.

Con riferimento alle specie dannose o invasive, entrambe le relazioni illustrative allegate alle proposte di legge in esame indicano come tali i **cinghiali** e altri ungulati e gli **uccelli** come **storni** e **cormorani**.

Si ricorda che la Commissione XIII (Agricoltura) in data 10 ottobre 2023 ha deliberato il disabbinamento della proposta di legge (A.C. [568](#)) dalle altre proposte di legge in materia di fauna carnivora e selvatica (A.C. [167](#) e abbinate).

La normativa vigente – [L. n. 157/1992](#)

Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella [L. n. 157 del 1992](#), e successive modifiche.

Tra le più recenti modifiche si segnalano:

- la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, [L. n. 197/2022](#)), che ha interamente sostituito l'articolo 19 (Controllo della fauna selvatica) e ha aggiunto l'articolo 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica);
- l'articolo 11-*bis* del [D.L. n. 104/2023](#) che ha novellato l'articolo 18 della legge, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

Si ricorda che secondo tale normativa la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1, comma 1). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (articolo 1, comma 2). Fanno parte della fauna selvatica da tutelare le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (articolo 2, comma 1). Esistono però differenti gradi di protezione della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo (*canis lupus*) e l'orso (*ursus arctos*) l'articolo 2, comma 1, lett.a) fa riferimento a specie animali "particolarmente

protette" - che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale - vietandone la cattura, e assoggettando l'eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali. In altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell'art. 18 che individua le specie "cacciabili" in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale (*sus scrofa*). Nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge in oggetto ([articolo 11-quaterdecies, comma 5, D.L. n.203/2005](#)).

Con riferimento al **controllo e gestione della fauna** – oggetto della disposizione contenuta all'articolo 2 dell'A.C. [568](#) - il legislatore è intervenuto recentemente con legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449) modificando integralmente l'articolo 19 della legge in oggetto e inserendo l'articolo 19-ter.

L'articolo 19, comma 2, dispone che per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e per altre motivazioni (biodiversità, gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela pubblica incolumità e sicurezza stradale) le specie di fauna selvatica possono essere sottoposte a piani di controllo predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale controllo può intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora tali misure si rivelino inefficaci le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, sentito l'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali attività non costituiscono attività venatoria.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo indica come personale autorizzato all'attuazione dei piani:

- i cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale;
- i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- le guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri .

Si ricorda che con riferimento ai soggetti abilitati a partecipare ai piani di contenimento della fauna selvatica la Corte Costituzionale è più volte intervenuta. Di recente, con la sentenza n. 21 del 2021, la stessa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana in riferimento all'[art. 117, secondo comma, lett. s\), Cost.](#) – di una disposizione contenuta nella [legge reg. Toscana n. 3 del 1994](#), secondo cui per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi i piani di abbattimento, la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. La norma impugnata integrando l'elenco di cui all'[art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992](#), ha infatti, secondo la Corte incrementato lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale.

L'articolo 19-ter in materia di **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica** prevede che esso costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura ed è di durata quinquennale. La sua adozione avviene entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'attuazione del piano è demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale Piano è stato approvato con [decreto 13 giugno 2023](#).

Tra il personale autorizzato all'abbattimento sono ricompresi:

- cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini;
- guardie venatorie;
- agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- proprietari o conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Per l'esercizio di questa attività è previsto l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Con riferimento alle **specie cacciabili e periodi di attività venatoria**, l'articolo 18 - modificato dall'articolo 11-bis del [D.L. n. 104/2023](#) - prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 dell'articolo 18 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, ente il cui parere non è richiesto dalla legislazione vigente) e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta

giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo.

Rispetto alla legislazione vigente viene dunque prevista:

- la previa acquisizione del parere dell'ISPRA sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria;
- il termine di trenta giorni dalla richiesta per l'espressione del parere di ISPRA e CTFVN;
- il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine.

Contenuto

Nel presente paragrafo si darà conto, in estrema sintesi, delle disposizioni contenute nelle due proposte di legge in esame (A.C. [568](#)) e (A.C. [1375](#)).

IRFS - Istituto regionale per la fauna selvatica

L'**articolo 1, commi 1-3 A.C. 568 e A.C. 1375** prevedono – attraverso l'introduzione dell'articolo 7-bis nella L. n. 157/1992 – la facoltà per le regioni di istituire un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, le attività di studio, censimento e monitoraggio dello stato di salute e della consistenza numerica della fauna selvatica regionale, anche in collaborazione con i servizi faunistici di altre regioni italiane, con istituti scientifici europei e dipartimenti e centri di ricerca universitari. Gli istituti regionali svolgono altresì l'attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in merito all'autorizzazione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento, nonché alla predisposizione di piani di prelievo, o controllo, della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena, o invasiva (comma 1). Inoltre, sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale e collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale (comma 2). Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme (comma 3).

Si ricorda che [ISPRA](#) (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nell'ambito del suo mandato istituzionale, porta avanti delle linee di attività che hanno come obiettivo la conservazione della fauna selvatica intesa come azioni di tutela e di gestione del patrimonio faunistico. Per svolgere questo compito, che richiede competenze molto diversificate - dall'ecologia, alla zoologia, veterinaria, genetica, biogeografia e biologia della conservazione - si avvale da un lato di un continuo confronto con la comunità scientifica per la produzione e scambio di dati attendibili, verificabili e pubblici, e dall'altro lato di un costante dialogo anche con gli enti centrali e territoriali (regioni, province autonome, parchi) per comprendere meglio gli specifici contesti, con il fine di fornire il migliore supporto alle scelte dei decisori.

A tal fine quindi ISPRA ha come compito primario l'espressione di pareri tecnico-scientifici su varie tematiche legate alla gestione della fauna e del territorio quali i miglioramenti ambientali, l'organizzazione del prelievo venatorio in modo sostenibile, il controllo delle specie problematiche, l'eradicazione delle invasive, la tutela di quelle protette e/o minacciate, la mitigazione dei conflitti uomo-fauna nonché l'approfondimento degli aspetti sanitari relativi in particolare a malattie trasmissibili all'uomo. Inoltre, in collaborazione con altre strutture all'interno di ISPRA che si occupano di fauna, si dedica alla realizzazione di progetti di ricerca e alla redazione della reportistica di settore, partecipa a tavoli tecnici in sede internazionale, nazionale e locale ed alle attività di monitoraggio della biodiversità.

L'**articolo 1, commi 4 - 6 dell'A.C. 1375** prevede che gli istituti regionali per la fauna selvatica siano composti da: un rappresentante, di provata esperienza, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il presidente della giunta regionale; un rappresentante, di provata esperienza, designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il presidente della giunta regionale; un docente universitario esperto in scienze naturali appartenente a un ateneo della regione; un docente universitario esperto in scienze forestali appartenente a un ateneo della regione; un docente universitario esperto in zoologia appartenente a un ateneo della regione; un laureato in scienze biologiche; un tecnico faunistico (comma 4). Inoltre possono avvalersi di collaborazioni esterne (comma 5) e, infine i componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale (comma 6).

Controllo delle specie di fauna ritenute dannose o invasive

L'**articolo 2 dell'A.C. 568** dispone - attraverso la sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 della legge 157/1992 – che le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle **specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive**, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, l'Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o

cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale o regionale. La polizia provinciale o regionale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Clausola di invarianza finanziaria

L'**articolo 3 A.C. 568** e l'**articolo 2 A.C. 1375** prevedono che dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - **direttiva habitat** - impone agli Stati membri la conservazione di determinati ambienti ed ecosistemi e reca un elenco di specie di fauna selvatica particolarmente protette. Tra queste si ricordano, in particolare quelle incluse nella lettera a) dell'**Allegato IV** (comprendente le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) tra le quali sono inclusi, tra gli altri, il *canis lupus* (salve alcune specifiche eccezioni) e l'*ursus arctos*. In relazione alle specie di cui all'Allegato IV, gli Stati membri, ai sensi dell'**art. 12** della richiamata Direttiva, sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari ad istituire un regime di "**rigorosa tutela**" nella propria area di ripartizione naturale che comprende, tra l'altro, anche il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione. Al suddetto regime di tutela sono previste le apposite **deroghe** descritte dall'**art. 16** della stessa Direttiva, che operano soltanto nelle ipotesi in cui **non ci sia altra soluzione valida** e sempre che **la deroga non pregiudichi** il mantenimento, in uno "**stato di conservazione soddisfacente**", delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale e, in ogni caso, al fine di tutelare uno degli interessi elencati.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino; 3) esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (art. 1, lett. e) Direttiva habitat).

L'interpretazione dei sopra citati art. 12 e 16 della direttiva habitat ed, in particolare, della nozione di stato di conservazione soddisfacente sono stati oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, del 10 ottobre 2019 che ha riconosciuto il carattere "eccezionale" del potere di abbattimento del *canis lupus* nell'ambito di una controversia insorta tra la Commissione europea e la Finlandia. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, in contrasto con la direttiva sopra richiamata la prassi amministrativa finlandese di autorizzare, in via preventiva, la possibilità di cacciare alcuni esemplari senza previa verifica dello stato di conservazione della specie e senza fornire precise motivazioni in ordine alla possibilità di adottare soluzioni alternative. Più in generale, la Corte ha riconosciuto che affinché la deroga al regime di massima protezione sia legittima devono essere rispettati i seguenti criteri: analisi puntuale della popolazione faunistica interessata, valutazione delle misure alternative, dimostrazione della necessità ed efficacia della soluzione adottata, valutazione preventiva degli effetti della cattura/abbattimento sulla dinamiche della stessa specie faunistica interessata.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il [Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357](#) e successive modificazioni.

Di recente è intervenuta la [Comunicazione della Commissione 2021/C 496/01](#), "*Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat*" che, oltre a chiarire i vincoli discendenti dalla direttiva, contiene uno studio sulla gestione della popolazione di alcune specie carnivore nei diversi Stati europei. Per un approfondimento sui suoi contenuti si veda il dossier redatto a cura del Servizio Studi della Camera inerente il "[Controllo e contenimento della fauna selvatica in Italia e nei Paesi europei con riferimento al lupo e al cinghiale](#)".

La [Direttiva 2009/147/CE](#) (ex 79/409/CEE) - nota come **direttiva uccelli** - ha imposto agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat. A tal fine sono stati previsti: l'istituzione di zone di protezione; il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; il ripristino dei biotopi distrutti; la creazione di biotopi. Vigè un divieto generale, salvo nei casi espressamente stabiliti, di uccisione o di cattura deliberata delle specie di uccelli tutelate, dei loro nidi e uova, di disturbo durante il periodo di riproduzione e di detenzione degli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

La protezione delle specie faunistiche sopra ricordate è prevista anche **livello internazionale** dalla [Convenzione di Berna](#) "Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei" siglata nel 1979 alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l'Unione Europea e ratificata dall'Italia con [legge n. 503/1981](#). Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati. La Convenzione si compone di IV Allegati: l'Allegato I include le "specie vegetali strettamente protette", l'Allegato II riguarda le "specie animali strettamente protette"; l'Allegato III riguarda le "specie animali protette", mentre l'Allegato IV si riferisce agli "strumenti e ai metodi di uccisione cattura o altro tipo di sfruttamento vietati". Rileva, inoltre, anche la [Convenzione di Washington](#) sul "Commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione" (CITES) siglata nel 1973 da diversi Stati e ratificata in Italia con la [legge n. 874 del 1975](#).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Tutela UE della fauna selvatica e revisione della protezione accordata al lupo

Nell'ambito delle **politiche dell'UE** per la **tutela della fauna selvatica**, si segnala che il 4 settembre scorso la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di rivalutare lo **status di protezione del lupo** nell'UE e presentare, se necessario, **una proposta in merito** alla luce dell'evoluzione di questa specie e dell'incremento della sua presenza nell'UE.

A tal fine nella stessa data ha **invitato le comunità locali, quella scientifica e tutti i portatori di interessi a presentare** entro il 22 settembre dello stesso mese **dati aggiornati** sulla **popolazione di lupi** e sul loro impatto sul territorio.

Attualmente, il lupo è protetto dalla [direttiva Habitat](#), in quanto specie autoctona e parte integrante del patrimonio naturale europeo. Ai sensi della gli Stati membri possono, a determinate condizioni, derogare ai divieti del regime di rigorosa tutela, anche al fine di tutelare interessi di natura sociale ed economica. La [direttiva](#) attua i requisiti della [Convenzione internazionale di Berna](#) sulla **conservazione della vita selvatica**, cui hanno aderito 49 paesi e l'Unione europea.

La valutazione della protezione accordata al lupo è motivata dal suo ritorno dopo un lungo periodo di assenza nelle regioni dell'UE, che potrebbe arrecare danni al bestiame e causare conflitti con le comunità locali di allevatori e cacciatori.

La raccolta e l'esame di dati scientifici sulla presenza del lupo nell'UE, avviata già nell'aprile 2023, costituisce parte dell'analisi approfondita che la Commissione conduce in risposta ad una [risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022](#).

La nuova proposta dovrebbe integrare le possibilità di intervento di cui le autorità locali e nazionali già dispongono, nel quadro della normativa UE, specificate in una [lettera congiunta](#) inviata nel novembre 2021 dai Commissari dell'Ambiente e dell'Agricoltura, **Sinkevičius** e **Wojciechowski**, a tutti i ministri dell'agricoltura e dell'ambiente dell'UE.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge in esame sono entrambe corredate di apposita relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'**articolo 9** della **Costituzione** - così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 2022 - statuisce che la Repubblica italiana "*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*", l'**art. 117, comma 2, lettera s)** della stessa Carta Costituzionale attribuisce allo Stato la **competenza legislativa esclusiva** in materia di **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**.

In proposito, si fa presente che la Corte Costituzionale, con riferimento alla questione del controllo della fauna selvatica - demandato alle Regioni ai sensi dell'art. 19 della [legge n. 157 del 1992](#) -, è più volte intervenuta ritenendo che esso deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'ISPRA ne abbia verificato l'inefficacia, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la *ratio* del suddetto art. 19 è riconducibile alle prescrizioni in materia di tutela ambientale in considerazione del fatto che l'abbattimento di fauna nociva non avviene a fini venatori, ma per **tutelare l'ecosistema**, tanto che lo strumento è preso in considerazione quale *extrema ratio*, quando i metodi ecologici sono risultati inefficaci (si vedano, in proposito, le sentenze n.116 del 2021, n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018). La stessa Corte ha ritenuto che la norma in questione "*deriva da un'attenta ponderazione del legislatore statale tesa ad evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di protezione delle produzioni zootecniche, agricole, eccetera) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive (sentenza n. 392 del 2005), ed è per questo che l'elenco dell'art. 19 della L. n. 157 del 1992 è stato, in precedenza, considerato tassativo e non integrabile da parte delle Regioni (sentenze n. 217 del 2018, n. 174 e n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014)*".

Per completezza, si rappresenta che, con riferimento alle **province autonome**, la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 215 del 2019](#), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei

confronti delle **leggi** n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle **Province autonome di Trento e Bolzano** che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell'Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di lupi (e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall'art. 11 del DPR sopra richiamato ossia l'inesistenza di valide soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata. La Corte ha osservato, in proposito, che in tali ipotesi, *"il potere delle province autonome di dare applicazione all'art. 16 della citata direttiva, trova la sua **legittimazione nello statuto speciale**"; "in quanto la finalità di tale potere - protezione della fauna e della flora selvatiche e conservazione degli habitat naturali - attiene in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria"*.